Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2020/2014(INL)

27.4.2020

PROGETTO DI RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale

(2020/2014(INL))

Commissione giuridica

Relatore: Axel Voss

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE PER L'ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA RESPONSABILITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 10

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA 10

MOTIVAZIONE 28

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale

(2020/2014(INL))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,

– visto il regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio del 28 settembre 2018 che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo[1],

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2018 che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434),

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica[2],

– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea[3],

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi[4],

– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale[5],

– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi[6],

– vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237),

– vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2018 dal titolo "Piano coordinato sull'intelligenza artificiale" (COM(2018)0795),

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2019 dal titolo "Creare fiducia

[1] GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1.
[2] GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
[3] GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.
[4] GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.
[5] Testi approvati, P8_TA(2019)0081.
[6] Testi approvati, P9_TA(2020)0032.

nell'intelligenza artificiale antropocentrica" (COM(2019)0168),

– visto il libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia,

– vista la relazione della Commissione del 19 febbraio 2020 sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità,

– vista la nota informativa del Comitato per il futuro della scienza e della tecnologia (STOA) del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del giugno 2016 dal titolo "Legal and ethical reflections concerning robotics" (Riflessioni giuridiche ed etiche concernenti la robotica),

– visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'ottobre 2016 per la commissione giuridica dal titolo "European Civil Law Rules in Robotics" (Norme di diritto civile europeo nella robotica),

– vista la relazione dal titolo "Orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile" pubblicata l'8 aprile 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale,

– vista la relazione dal titolo "A definition of AI: Main Capabilities and Disciplines" (Una definizione di IA: principali capacità e discipline) pubblicata l'8 aprile 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale,

– vista la relazione dal titolo "Policy and investment recommendations for trustworthy AI" (Raccomandazioni sulle politiche e gli investimenti per un'IA affidabile) pubblicata il 26 giugno 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale,

– vista la relazione dal titolo "Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies (Responsabilità per l'intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali emergenti) pubblicata il 21 novembre 2019 dalla formazione sulle nuove tecnologie del gruppo di esperti sulla responsabilità e sulle nuove tecnologie,

– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2020),

A. considerando che il concetto di "responsabilità" svolge un duplice ruolo importante nella nostra vita quotidiana: da un lato garantisce che una persona vittima di un danno o pregiudizio abbia il diritto di chiedere un risarcimento alla parte di cui sia stata dimostrata la responsabilità di tale danno o pregiudizio, e dall'altro lato fornisce incentivi economici alle persone fisiche e giuridiche affinché evitino sin dall'inizio di causare danni o pregiudizi;

B. considerando che qualsiasi quadro in materia di responsabilità orientato al futuro deve trovare un equilibrio tra l'efficace tutela delle potenziali vittime di danni o pregiudizi e,

allo stesso tempo, la disponibilità di sufficiente libertà d'azione per rendere possibile lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti o servizi; che l'obiettivo ultimo di qualsiasi quadro in materia di responsabilità dovrebbe essere quello di garantire la certezza del diritto per tutte le parti, che si tratti del produttore, dell'operatore, della persona interessata o di terzi;

C. considerando che l'accertamento e l'attribuzione della responsabilità per danni o pregiudizi extracontrattuali avvengono in genere sulla base dei principi che disciplinano i regimi di responsabilità per colpa; che in molti casi il legislatore o la giurisprudenza degli Stati membri hanno adattato i regimi di responsabilità a diverse esigenze, come ad esempio le nuove tecnologie emergenti;

D. considerando che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro può escludere la responsabilità per alcuni soggetti o inasprirla per alcune attività; che la responsabilità oggettiva significa che una parte può essere ritenuta responsabile pur in assenza di colpa; che numerose norme nazionali in materia di responsabilità civile ritengono il convenuto oggettivamente responsabile se si concretizza un rischio che egli stesso ha creato per il pubblico, come ad esempio nel caso di automobili o attività pericolose, o che non è in grado di controllare, come nel caso di animali;

E. considerando che i sistemi di intelligenza artificiale (IA) pongono il quadro attuale in materia di responsabilità dinanzi a sfide giuridiche significative e potrebbero portare a situazioni in cui la loro opacità potrebbe rendere estremamente costoso o addirittura impossibile identificare chi avesse il controllo del rischio associato al sistema di IA o quale codice o input abbia causato, in definitiva, l'attività pregiudizievole;

F. considerando che tale difficoltà è aggravata dalla connettività tra un sistema di IA e altri sistemi, di IA e non di IA, dalla dipendenza dai dati esterni, dalla vulnerabilità a violazioni della cibersicurezza e dalla crescente autonomia di sistemi di IA attivati dall'apprendimento automatico e dalle capacità di apprendimento profondo;

G. considerando che norme etiche adeguate per i sistemi di IA unite a procedure di risarcimento solide ed eque possono contribuire ad affrontare tali sfide giuridiche; che procedure eque in materia di responsabilità implicano che ogni persona che subisca un danno cagionato da sistemi di IA o il cui patrimonio sia danneggiato da sistemi di IA benefici dello stesso livello di protezione previsto per i casi in cui non sia coinvolto un sistema di IA;

Introduzione

1. ritiene che la sfida relativa all'introduzione di sistemi di IA nella società e nell'economia sia una delle questioni più importanti dell'attuale agenda politica; è del parere che le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale potrebbero migliorare le nostre vite in quasi ogni settore, dalla sfera personale (ad es. istruzione personalizzata, programmi di fitness) alle sfide globali (ad es. cambiamenti climatici, fame e inedia);

2. è fermamente convinto che per sfruttare in modo efficiente i vantaggi e prevenire possibili usi impropri sia essenziale disporre in tutta l'UE, per tutti i sistemi di IA, di una legislazione basata su principi e adeguata alle esigenze future; è del parere che, benché siano preferibili regolamentazioni settoriali per l'ampia gamma delle possibili

applicazioni, appare necessario un quadro giuridico orizzontale basato su principi comuni, per fissare norme uniformi in tutta l'Unione e tutelare efficacemente i valori europei;

3. afferma che il mercato unico digitale deve essere pienamente armonizzato, dato che la sfera digitale è caratterizzata da rapide dinamiche transfrontaliere e da flussi di dati internazionali; ritiene che l'Unione conseguirà gli obiettivi di mantenere la sovranità digitale dell'UE e di stimolare l'innovazione digitale "made in Europe" solo ricorrendo a norme coerenti e comuni;

4. è fermamente convinto che le nuove norme comuni per i sistemi di IA dovrebbero assumere unicamente la forma di regolamento; ritiene che la questione della responsabilità nei casi di danni o pregiudizi provocati da un sistema di IA sia uno degli aspetti essenziali da affrontare nell'ambito di tale quadro;

Responsabilità e intelligenza artificiale

5. è convinto che non vi sia bisogno di una revisione completa di regimi di responsabilità correttamente funzionanti, ma che la complessità, connettività, opacità, vulnerabilità e autonomia dei sistemi di IA rappresentino comunque una sfida significativa; ritiene che occorrano adeguamenti specifici per evitare una situazione in cui le persone che subiscono pregiudizi o danni al patrimonio non ottengano un risarcimento;

6. osserva che tutte le attività, i dispositivi o i processi fisici o virtuali che sono guidati da sistemi di IA possono essere tecnicamente la causa diretta o indiretta di pregiudizi o danni, ma sono sempre il risultato della creazione, della diffusione o dell'interferenza con i sistemi da parte di qualcuno; è del parere che l'opacità e l'autonomia dei sistemi di IA potrebbe rendere, nella pratica, molto difficile o addirittura impossibile ricondurre specifiche azioni dannose dei sistemi di IA a uno specifico input umano o a decisioni adottate in fase di progettazione; ricorda che, conformemente a concetti di responsabilità ampiamente accettati, è comunque possibile aggirare tale ostacolo chiamando a rispondere coloro che creano il sistema di IA, ne eseguono la manutenzione o ne controllano i rischi associati;

7. ritiene che la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi abbia dimostrato di essere un mezzo efficace per ottenere un risarcimento per i danni cagionati da un prodotto difettoso; osserva pertanto che dovrebbe essere fatta valere anche nel caso di azioni per responsabilità civile nei confronti del produttore di un sistema di IA difettoso, laddove tale sistema si qualifichi come prodotto ai sensi della suddetta direttiva; qualora siano necessari adeguamenti legislativi alla direttiva, dovrebbero essere discussi in sede di riesame della stessa; è del parere che, ai fini della certezza giuridica nell'intera Unione, all'"operatore di back-end" dovrebbero essere applicate le stesse norme sulla responsabilità previste per il produttore, il costruttore e lo sviluppatore;

8. ritiene che l'attuale diritto degli Stati membri in materia di responsabilità civile per colpa offra, il più delle volte, un livello sufficiente di tutela alle persone che subiscono pregiudizi a seguito dell'interferenza di un terzo, quale un hacker, o danni patrimoniali da parte di tale terzo, in quanto l'interferenza costituisce sistematicamente un'azione basata sulla colpa; osserva che solo per i casi in cui il terzo sia irrintracciabile o

insolvibile appaiono necessarie ulteriori norme in materia di responsabilità;

9. ritiene pertanto opportuno che la presente relazione si concentri sulle azioni per responsabilità civile nei confronti dell'operatore di un sistema di IA; afferma che la responsabilità dell'operatore è giustificata dal fatto che tale persona sta controllando un rischio associato al sistema di IA, in modo analogo al proprietario di un'automobile o di un animale domestico; ritiene che vista la complessità e la connettività di un sistema di IA, l'operatore sarà, in molti casi, il primo punto di contatto visibile per la persona interessata;

Responsabilità dell'operatore

10. reputa che le norme in materia di responsabilità che riguardano l'operatore dovrebbero contemplare, in linea di principio, qualsiasi messa in funzione dei sistemi di IA, a prescindere da dove essa si svolga e dal fatto che avvenga fisicamente o virtualmente; sottolinea che le attività in spazi pubblici che espongono a un rischio numerosi terzi costituiscono, tuttavia, casi che richiedono ulteriori riflessioni; ritiene che le potenziali vittime di pregiudizi o danni spesso non siano consapevoli del funzionamento del sistema di IA e normalmente non possano far valere una responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore; osserva che quando si concretizza il pregiudizio o il danno, detti terzi potrebbero far valere unicamente la responsabilità per colpa e potrebbero avere difficoltà a dimostrare la colpa dell'operatore del sistema di IA;

11. ritiene opportuno definire l'operatore come la persona che decide in merito all'utilizzo del sistema di IA, che esercita il controllo sul rischio e che beneficia del suo funzionamento; ritiene altresì che per "esercitare il controllo" si intenda qualsiasi azione dell'operatore che influisce sulla modalità di funzionamento dall'inizio alla fine o che modifica funzioni o processi specifici all'interno del sistema di IA;

12. osserva che in alcune situazioni potrebbe esserci più di un operatore; ritiene che in tal caso, tutti gli operatori dovrebbero essere responsabili in solido, pur avendo il diritto di rivalersi reciprocamente su base proporzionale;

Differenti norme sulla responsabilità per rischi diversi

13. riconosce che il tipo di sistema di IA sul quale l'operatore esercita il controllo è un fattore determinante; osserva che un sistema di IA che comporta un rischio elevato è potenzialmente molto più pericoloso per il pubblico; ritiene che, sulla base delle sfide giuridiche che i sistemi di IA pongono per i regimi di responsabilità esistenti, appare ragionevole istituire un regime di responsabilità oggettiva per tali sistemi di IA ad alto rischio;

14. è convinto che un sistema di IA presenti un alto rischio quando il suo funzionamento autonomo ha un elevato potenziale di causare danni a una o più persone, in modo casuale e impossibile da prevedere in anticipo; ritiene che l'importanza del potenziale dipenda dall'interazione tra la gravità dei possibili danni, la probabilità che il rischio si manifesti e la modalità di utilizzo del sistema di IA;

15. raccomanda di elencare tutti i sistemi di IA ad alto rischio in un allegato al regolamento proposto; riconosce che, data la rapida evoluzione tecnologica e le competenze tecniche

richieste, dovrebbe spettare alla Commissione riesaminare tale allegato a cadenza semestrale e, se necessario, modificarlo attraverso un atto delegato; è convinto che la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con un comitato permanente di nuova costituzione simile all'attuale comitato permanente in materia di precursori o al Comitato tecnico - Veicoli a motore, i quali riuniscono esperti nazionali degli Stati membri e portatori di interessi; ritiene che la composizione equilibrata del "gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale" potrebbe fungere da esempio per la formazione del gruppo di portatori di interessi;

16. è convinto che, in linea con i regimi di responsabilità oggettiva degli Stati membri, il regolamento proposto dovrebbe contemplare solo i danni arrecati a diritti importanti tutelati dalla legge come la vita, la salute, l'integrità fisica e il patrimonio e dovrebbe fissare gli importi e l'entità del risarcimento nonché i termini di prescrizione;

17. precisa che tutte le attività, i dispositivi o i processi guidati da sistemi di IA che possono provocare danni o pregiudizi, ma che non sono indicati nell'elenco contenuto nell'allegato al regolamento proposto, dovrebbero continuare a essere soggetti a un regime di responsabilità per colpa; è convinto che la persona interessata dovrebbe comunque poter far valere una presunzione di colpa dell'operatore;

Assicurazioni e sistemi di IA

18. considera il rischio di responsabilità civile uno dei fattori principali che definiscono il successo delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti e servizi; osserva che l'idonea copertura di tale rischio è essenziale anche per garantire al pubblico di potersi fidare della nuova tecnologia nonostante la possibilità di subire danni o di affrontare azioni legali intentate dalle persone interessate;

19. è del parere che, visto l'elevato potenziale di causare danni e tenuto conto della direttiva 2009/103/CE[7], tutti gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato al regolamento proposto dovrebbero essere in possesso di un'assicurazione per responsabilità civile; ritiene che tale regime assicurativo obbligatorio per i sistemi di IA ad alto rischio debba coprire gli importi e l'entità del risarcimento previsti dal regolamento proposto;

20. è convinto che un meccanismo di risarcimento europeo, finanziato con denaro pubblico, non sia il modo corretto per colmare i possibili vuoti assicurativi; ritiene che tenendo presente l'esperienza positiva degli spazi di sperimentazione normativa nel settore della tecnologia finanziaria, dovrebbe spettare al mercato delle assicurazioni adeguare i prodotti esistenti o creare nuove coperture assicurative per i numerosi settori e le diverse tecnologie, prodotti e servizi che prevedono sistemi di IA;

Aspetti finali

21. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di regolamento sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, seguendo le raccomandazioni

[7] GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

figuranti nell'allegato alla presente risoluzione;

22. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE PER L'ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA RESPONSABILITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La presente relazione affronta un aspetto importante della digitalizzazione, la quale è essa stessa plasmata dalle attività transfrontaliere e dalla concorrenza a livello mondiale. I principi elencati di seguito dovrebbero fungere da indicazione.

- Un autentico mercato unico digitale richiede la piena armonizzazione mediante regolamento.

- Occorre affrontare le nuove sfide giuridiche poste dalla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), garantendo la massima certezza giuridica per il produttore, l'operatore, la persona interessata e qualsiasi altro terzo.

- Non dovrebbe esservi alcuna regolamentazione eccessiva, in quanto ciò ostacolerebbe l'innovazione europea nell'ambito dell'IA, in particolare se la tecnologia, il prodotto o il servizio è sviluppato da PMI o start-up.

- Invece di sostituire i regimi esistenti di responsabilità correttamente funzionanti, è opportuno apportare alcuni adeguamenti specifici introducendo idee nuove e orientate al futuro.

- La presente relazione e la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sono i due pilastri di un quadro comune in materia di responsabilità per i sistemi di IA e richiedono uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti politici.

- I cittadini devono poter beneficiare dello stesso livello di protezione e degli stessi diritti, a prescindere dal fatto che il danno sia cagionato o meno da un sistema di IA, o che si manifesti fisicamente o virtualmente.

B. TESTO LEGISLATIVO PROPOSTO

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

considerando quanto segue:

(1) Il concetto di "responsabilità" svolge un duplice ruolo importante nella nostra vita quotidiana: da un lato garantisce che una persona vittima di un danno o pregiudizio abbia il diritto di chiedere un risarcimento alla parte di cui sia stata dimostrata la responsabilità di tale danno o pregiudizio, e dall'altro lato fornisce incentivi economici alle persone affinché evitino sin dall'inizio di causare danni o pregiudizi. Qualsiasi quadro in materia di responsabilità dovrebbe trovare un equilibrio tra l'efficace tutela delle potenziali vittime di danni e, allo stesso tempo, la disponibilità di sufficiente libertà d'azione per rendere possibile lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti o servizi.

(2) Specialmente all'inizio del ciclo di vita di nuovi prodotti e servizi, per l'utente e per i terzi è presente un certo grado di rischio che qualcosa non funzioni correttamente. Questo processo per tentativi ed errori è, allo stesso tempo, un fattore chiave per il progresso tecnico senza il quale la maggior parte delle tecnologie non esisterebbe. Finora i rischi che accompagnano i nuovi prodotti e servizi sono stati idoneamente attenuati da norme solide in materia di sicurezza dei prodotti e di responsabilità.

(3) Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA), tuttavia, rappresenta una sfida significativa per i quadri di responsabilità esistenti. L'uso di sistemi di IA nella vita quotidiana porterà a situazioni in cui la loro opacità (elemento "scatola nera") renderà estremamente costoso o addirittura impossibile identificare chi avesse il controllo del rischio associato all'uso del sistema di IA in questione o quale codice o input abbia causato l'attività pregiudizievole. Tale difficoltà è ulteriormente aggravata dalla connettività tra un sistema di IA e altri sistemi, di IA e non di IA, dalla sua dipendenza dai dati esterni, dalla sua vulnerabilità a violazioni della cibersicurezza e dalla crescente

[1] GU ...
[2] GU ...

autonomia di sistemi di IA attivati dall'apprendimento automatico e dalle capacità di apprendimento profondo. Oltre a queste caratteristiche complesse e potenziali vulnerabilità, i sistemi di IA potrebbero essere utilizzati anche per causare danni gravi, come compromettere i nostri valori e libertà tracciando gli spostamenti delle persone contro la loro volontà, introducendo sistemi di credito sociale o costruendo sistemi d'arma autonomi letali.

(4) A questo punto è importante sottolineare che i vantaggi della diffusione dei sistemi di IA saranno di gran lunga superiori agli svantaggi. Essi aiuteranno a contrastare più efficacemente i cambiamenti climatici, a migliorare le visite mediche, a migliorare l'integrazione delle persone con disabilità nella società e a fornire corsi di istruzione su misura a tutte le tipologie di studenti. Il modo migliore di procedere per sfruttare le varie opportunità tecnologiche e rafforzare la fiducia delle persone nell'uso dei sistemi di IA, prevenendo allo stesso tempo scenari dannosi, è l'adozione di norme etiche adeguate unite a procedure di risarcimento solide ed eque.

(5) Il punto di partenza di qualsiasi discussione sui cambiamenti richiesti nel quadro giuridico esistente dovrebbe essere il chiarimento che i sistemi di IA non possiedono una personalità giuridica né una coscienza umana e che il loro unico compito consiste nel servire l'umanità. Molti sistemi di IA, inoltre, non sono poi così diversi da altre tecnologie, che talvolta sono basate su software addirittura più complessi. In definitiva, la stragrande maggioranza dei sistemi di IA è utilizzata per gestire compiti banali, senza alcun rischio per la società. Esistono, tuttavia, anche sistemi di IA utilizzati per compiti critici e che si basano sulle reti neurali e i processi di apprendimento profondo. La loro opacità e autonomia potrebbe rendere molto difficile ricondurre determinate azioni a specifiche decisioni umane prese durante la loro progettazione o il loro funzionamento. L'operatore di un siffatto sistema di IA potrebbe sostenere, ad esempio, che l'attività, il dispositivo o il processo fisico o virtuale che ha causato il danno o il pregiudizio fosse al di fuori del suo controllo in quanto attivato da un'operazione autonoma del suo sistema di IA. Il semplice funzionamento di un sistema di IA autonomo, d'altronde, non dovrebbe essere motivo sufficiente per ammettere l'azione per responsabilità. Di conseguenza, vi potrebbero essere casi di responsabilità in cui la persona che ha subito un danno o un pregiudizio cagionato da un sistema di IA non possa dimostrare la colpa del produttore, di una terza parte che abbia interferito o dell'operatore, e non ottenga un risarcimento.

(6) Ciononostante, dovrebbe essere sempre chiaro che chiunque crei un sistema di IA, ne esegua la manutenzione, lo controlli o interferisca con esso dovrebbe essere chiamato a rispondere del danno o pregiudizio che l'attività, il dispositivo o il processo provoca. Ciò discende da concetti di giustizia generali e ampiamente accettati in materia di responsabilità, secondo i quali la persona che crea un rischio per il pubblico deve assumersene la responsabilità, se il rischio si concretizza. Di conseguenza, lo sviluppo dei sistemi di IA non rende necessaria una revisione completa delle norme in materia di

responsabilità in tutta l'Unione. Per tenere conto delle sfide legate all'IA basterebbero adeguamenti specifici della normativa esistente e pochissime nuove disposizioni.

(7) La direttiva 85/374/CEE[3] del Consiglio (direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi) ha dimostrato di essere un mezzo efficace per ottenere un risarcimento per i danni cagionati da un prodotto difettoso. Pertanto dovrebbe essere utilizzata anche riguardo alle azioni per responsabilità civile intentate nei confronti del produttore di un sistema di IA difettoso da una parte che abbia subito danni o pregiudizi. In linea con i principi dell'Unione per legiferare meglio, qualsiasi adeguamento legislativo necessario dovrebbe essere discusso in sede di riesame di tale direttiva. L'attuale diritto degli Stati membri in materia di responsabilità civile per colpa offre anche, il più delle volte, un livello sufficiente di tutela alle persone che subiscano danni o pregiudizi cagionati dell'interferenza di un terzo, in quanto l'interferenza costituisce sistematicamente un'azione basata sulla colpa. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe concentrare l'attenzione sulle azioni intentate nei confronti dell'operatore di un sistema di IA.

(8) La responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento si basa sul fatto che quest'ultimo controlla un rischio facendo funzionare un sistema di IA. Analogamente al proprietario di un'automobile o di un animale domestico, l'operatore è in grado di esercitare un certo grado di controllo sul rischio posto dal sistema. L'esercizio del controllo dovrebbe pertanto intendersi come qualsiasi azione dell'operatore che influisca sulla modalità di funzionamento dall'inizio alla fine o che modifichi funzioni o processi specifici all'interno del sistema di IA.

(9) Se un utente, in particolare la persona che utilizza il sistema di IA, è coinvolto nell'evento dannoso, dovrebbe essere chiamato a rispondere a norma del presente regolamento solo laddove si qualifichi anche come operatore. Il regolamento non dovrebbe considerare l'operatore di back-end, ovvero la persona che definisce continuamente le caratteristiche della tecnologia pertinente e fornisce sostegno di back-end essenziale e continuativo, alla stregua di un operatore e, pertanto, le sue disposizioni non dovrebbero essere applicabili a tale soggetto. Ai fini della certezza giuridica nell'intera Unione, all'operatore di back-end dovrebbero essere applicate le stesse norme sulla responsabilità previste per il produttore, il costruttore e lo sviluppatore.

(10) Il presente regolamento dovrebbe riguardare, in linea di principio, tutti i sistemi di IA, a prescindere da dove operino e dal fatto che ciò avvenga fisicamente o virtualmente. La maggior parte delle azioni per responsabilità civile intentate a norma del presente regolamento dovrebbe riguardare, tuttavia, casi di responsabilità civile verso terzi, in cui un sistema di IA operi in uno spazio pubblico ed esponga a un rischio numerosi terzi. In

[3] Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

tale situazione, spesso le persone interessate non saranno consapevoli del sistema di IA in funzione e non avranno vincoli contrattuali o giuridici con l'operatore. Di conseguenza, il funzionamento di un sistema di IA le mette in una situazione in cui, laddove sia cagionato loro un danno o un pregiudizio, esse possono far valere unicamente la responsabilità per colpa nei confronti dell'operatore del sistema di IA, oltre a dover affrontare gravi difficoltà per dimostrare la colpa dell'operatore.

(11) Il tipo di sistema di IA sul quale l'operatore esercita il controllo è un fattore determinante. Un sistema di IA che comporta un alto rischio è potenzialmente molto più pericoloso per il pubblico, e in modo casuale e impossibile da prevedere in anticipo. Ciò significa che all'avvio del funzionamento autonomo del sistema di IA, la maggior parte delle persone potenzialmente interessate è ignota e non identificabile (ad es. le persone che si trovano in una piazza pubblica o in una casa vicina), diversamente dal funzionamento di un sistema di IA che coinvolge persone specifiche, che spesso hanno acconsentito al suo utilizzo in precedenza (ad es. un intervento chirurgico in ospedale o una dimostrazione di vendita in un piccolo negozio). La determinazione di quanto sia alto il potenziale di causare danni o pregiudizi da parte di un sistema di IA ad alto rischio dovrebbe dipendere dall'interazione tra la modalità di utilizzo di tale sistema, la gravità dei possibili danni o pregiudizi e la probabilità che il rischio si concretizzi. Il livello di gravità dovrebbe essere accertato sulla base dell'entità del danno potenziale derivante dal funzionamento, del numero di persone interessate, del valore totale del danno potenziale e del pregiudizio inflitto alla società nel suo insieme. La probabilità dovrebbe essere stabilita sulla base del ruolo dei calcoli algoritmici nel processo decisionale, della complessità della decisione e della reversibilità degli effetti. In definitiva, la modalità di utilizzo dovrebbe dipendere, tra l'altro, dal settore in cui opera il sistema di IA, dagli eventuali effetti giuridici o reali su diritti importanti della persona interessata tutelati dalla legge e dall'eventuale e ragionevole possibilità di evitare gli effetti.

(12) Tutti i sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere elencati in un allegato al presente regolamento. Tenuto conto della rapida evoluzione tecnica e di mercato nonché delle competenze tecniche richieste per un riesame adeguato dei sistemi di IA, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché modifichi il presente regolamento relativamente ai tipi di sistemi di IA che presentano un alto rischio e ai settori fondamentali in cui sono utilizzati. In base alle definizioni e disposizioni contenute nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminare l'allegato a cadenza semestrale e, ove necessario, modificarlo mediante atti delegati. Per conferire alla imprese sufficiente sicurezza in termini di programmazione e investimenti, le modifiche ai settori fondamentali dovrebbero essere apportate soltanto ogni 12 mesi. Gli sviluppatori sono invitati a notificare alla Commissione se stiano attualmente lavorando a una nuova tecnologia o a un nuovo prodotto o servizio che rientri in uno dei settori fondamentali esistenti previsti dall'allegato e che successivamente potrebbe essere

considerato un sistema di IA ad alto rischio.

(13) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. Un comitato permanente denominato "Comitato tecnico – Sistemi di IA ad alto rischio" (TCRAI) dovrebbe coadiuvare la Commissione nel riesame previsto dal presente regolamento. Il comitato permanente dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri e da una selezione equilibrata di portatori di interessi, tra cui organizzazioni dei consumatori, rappresentanti delle imprese di diversi settori e dimensioni, nonché ricercatori e scienziati. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione e del comitato TCRAI, quando esse riguardano la preparazione degli atti delegati.

(14) In linea con i regimi di responsabilità oggettiva degli Stati membri, il regolamento dovrebbe contemplare solo il danno o il pregiudizio alla vita, alla salute, all'integrità fisica e al patrimonio. Per lo stesso motivo, dovrebbe stabilire l'importo e l'entità del risarcimento, nonché i termini di prescrizione per intentare un'azione legale per responsabilità civile. A differenza della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un massimale notevolmente inferiore per il risarcimento, in quanto si riferisce soltanto a una singola messa in funzione di un sistema di IA, mentre la direttiva fa riferimento a numerosi prodotti o addirittura a una linea di produzione con il medesimo difetto.

(15) Tutte le attività, i dispositivi o i processi fisici o virtuali guidati da sistemi di IA che non siano inseriti tra quelli ad alto rischio indicati nell'elenco dell'allegato al presente regolamento dovrebbero continuare a essere soggetti a un regime di responsabilità per colpa. Le leggi nazionali degli Stati membri, comprese le pronunce giurisprudenziali pertinenti, relative all'importo e all'entità del risarcimento nonché ai termini di prescrizione dovrebbero continuare a trovare applicazione. Una persona che subisca un danno o un pregiudizio cagionato da un sistema di IA dovrebbe tuttavia poter far valere la presunzione di colpa dell'operatore.

(16) La diligenza che ci si può attendere da un operatore dovrebbe essere commisurata i) alla natura del sistema di IA, ii) al diritto tutelato dalla legge potenzialmente interessato, iii) al danno o pregiudizio potenziale che il sistema di IA potrebbe causare e iv) alla probabilità di tale danno. È pertanto opportuno tenere conto del fatto che l'operatore potrebbe avere una conoscenza limitata degli algoritmi e dei dati utilizzati nel sistema di IA. Si dovrebbe presumere che l'operatore abbia osservato la dovuta diligenza nel

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

selezionare un sistema di IA idoneo laddove l'operatore abbia scelto un sistema di intelligenza artificiale certificato ai sensi del [*sistema di certificazione volontaria previsto a pag. 24 di COM(2020) 65 final*]. Si dovrebbe presumere che l'operatore abbia osservato la dovuta diligenza durante il funzionamento del sistema di IA laddove l'operatore possa dimostrare di avere effettivamente e regolarmente monitorato il sistema di intelligenza artificiale durante il funzionamento e di avere notificato al costruttore le possibili irregolarità riscontrate nel corso del funzionamento. Si dovrebbe presumere che l'operatore abbia osservato la dovuta diligenza riguardo al mantenimento dell'affidabilità operativa laddove abbia installato tutti gli aggiornamenti disponibili forniti dal produttore del sistema di IA.

(17) Per consentire all'operatore di dimostrare l'assenza di colpa, i produttori dovrebbero essere tenuti a collaborare con quest'ultimo. I produttori sia europei sia non europei dovrebbero inoltre avere l'obbligo di designare, all'interno dell'Unione, un rappresentante per la responsabilità in materia di IA quale punto di contatto per rispondere a tutte le richieste degli operatori, tenendo conto delle disposizioni simili figuranti all'articolo 37 del regolamento GDPR (responsabili della protezione dei dati), all'articolo 3, paragrafo 41, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] e all'articolo 4, paragrafo 2, e 5 del regolamento 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] (rappresentante del costruttore).

(18) Il legislatore deve tenere in considerazione i rischi di responsabilità civile connessi ai sistemi di IA durante il loro intero ciclo di vita, dallo sviluppo all'uso fino al termine del ciclo di vita. L'inserimento di sistemi di IA in un prodotto o servizio rappresenta un rischio finanziario per le imprese e avrà pertanto pesanti ripercussioni sulla capacità e le opzioni delle piccole e medie imprese (PMI) nonché delle start-up relativamente all'assicurazione e al finanziamento dei loro progetti basati su nuove tecnologie. La responsabilità civile, pertanto, non ha soltanto lo scopo di tutelare diritti importanti degli individui tutelati dalla legge, ma costituisce anche un fattore che determina se le imprese, in particolare PMI e start-up, sono in grado di reperire capitale, innovare e, in definitiva, offrire nuovi prodotti e servizi, e se i clienti sono disposti a utilizzare tali prodotti e servizi nonostante la possibilità di rischi e di azioni legali intentate nei loro confronti.

(19) Le assicurazioni possono contribuire a garantire che le vittime ricevano un risarcimento

---

[5] Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

[6] Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

congruo nonché che i rischi di tutti gli assicurati siano condivisi. Uno dei fattori su cui le compagnie di assicurazioni basano l'offerta di prodotti e servizi assicurativi è la valutazione del rischio, che è possibile effettuare attraverso l'accesso a dati storici sufficienti sulle richieste di risarcimento. L'impossibilità di accedere a dati di alta qualità oppure una quantità insufficiente di tali dati potrebbe essere uno dei motivi per cui, all'inizio, la creazione di prodotti assicurativi per le tecnologie nuove ed emergenti risulta difficoltosa. L'ottimizzazione dei dati generati dalle nuove tecnologie e un migliore accesso ad essi, tuttavia, rafforzeranno la capacità degli assicuratori di modellare il rischio emergente e di promuovere lo sviluppo di coperture assicurative più innovative.

(20) Nonostante i dati storici mancanti sulle richieste di risarcimento, esistono già prodotti assicurativi sviluppati settore per settore, copertura per copertura, che procedono di pari passo con lo sviluppo della tecnologia. Molti assicuratori si specializzano in determinati segmenti di mercato (ad es. PMI) o nel fornire coperture assicurative per determinati tipi di prodotti (ad es. apparecchi elettrici), cosicché di solito l'assicurato troverà un prodotto assicurativo disponibile. Se occorrerà un nuovo tipo di assicurazione, il mercato delle assicurazioni si svilupperà e offrirà una soluzione adatta, colmando in tal modo il vuoto assicurativo. In casi eccezionali in cui il risarcimento superi in modo significativo i massimali previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire, per un periodo limitato, uno speciale fondo di risarcimento che faccia fronte alle specifiche esigenze di tali casi.

(21) È estremamente importante che qualsiasi modifica futura del presente testo proceda di pari passo con un necessario riesame della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. L'introduzione di un nuovo regime di responsabilità civile per l'operatore di sistemi di IA richiede lo stretto coordinamento tra le disposizioni del presente regolamento e il riesame della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi per quanto riguarda sia il contenuto sia l'approccio, affinché insieme essi formino un quadro coerente in materia di responsabilità per i sistemi di IA, contemperando gli interessi del produttore, dell'operatore e della persona interessata relativamente al rischio di responsabilità civile. Si rendono pertanto necessari l'adattamento e l'ottimizzazione delle definizioni di sistema di IA, operatore, produttore, sviluppatore, difetto, prodotto e servizio in tutti gli atti legislativi.

(22) Gli obiettivi del presente regolamento, ovvero creare un approccio orientato al futuro e unificato a livello di Unione che stabilisca norme comuni per i cittadini e le imprese europei e garantire la coerenza dei diritti e la certezza giuridica in tutta l'UE, al fine di evitare la frammentazione del mercato unico digitale, che ostacolerebbe l'obiettivo di mantenere la sovranità digitale e di promuovere l'innovazione digitale in Europa, richiedono che i regimi di responsabilità per i sistemi IA siano pienamente armonizzati. Tale obiettivo non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della rapidità dell'evoluzione tecnologica, dello sviluppo transfrontaliero e dell'utilizzo

di sistemi di IA e, in definitiva, degli approcci legislativi contrastanti nell'Unione, ma può invece essere realizzato a livello di Unione, in ragione delle dimensioni o degli effetti dell'azione. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per le azioni per responsabilità civile intentate da persone fisiche e giuridiche nei confronti dell'operatore di sistemi di IA.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nel territorio dell'Unione dove un'attività, dispositivo o processo virtuale o fisico guidato da un sistema di IA abbia arrecato un danno o un pregiudizio alla vita, alla salute, all'integrità fisica o al patrimonio di una persona fisica o giuridica.

2. Qualsiasi contratto tra l'operatore di un sistema di IA e una persona fisica o giuridica vittima di un danno o pregiudizio causa di un sistema di IA che eluda o limiti i diritti e gli obblighi sanciti dal presente regolamento, stipulato prima o dopo che il danno o il pregiudizio sia stato cagionato, è considerato nullo e privo di effetti.

3. Il presente regolamento fa salve le eventuali ulteriori azioni per responsabilità derivanti da rapporti contrattuali tra l'operatore e la persona fisica o giuridica vittima di un danno o pregiudizio a causa del sistema di IA.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "sistema di intelligenza artificiale (IA)": un sistema che mostra un comportamento intelligente analizzando un determinato input e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici. I sistemi di IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale oppure essere integrati in dispositivi hardware;

b) "autonomo": un sistema di IA che opera percependo un determinato input e senza aver bisogno di seguire istruzioni predefinite, nonostante il suo comportamento sia limitato dallo scopo che gli è stato attribuito e da altre pertinenti scelte di progettazione compiute dal suo sviluppatore;

c) "alto rischio": un potenziale significativo in un sistema di IA che opera in modo autonomo di causare danni o pregiudizi a una o più persone in modo casuale e impossibile da prevedere in anticipo; l'importanza del potenziale dipende

dall'interazione tra la gravità dei possibili danni o pregiudizi, la probabilità che il rischio si concretizzi e la modalità di utilizzo del sistema di IA;

d) "operatore": la persona che decide in merito all'utilizzo del sistema di IA, esercita il controllo sul rischio associato e beneficia del suo funzionamento;

e) "persona interessata": qualsiasi persona che subisca i danni o pregiudizi causati da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA e che non sia l'operatore di tale sistema;

f) "danno o pregiudizio": un effetto negativo che influisce sulla vita, la salute, l'integrità fisica o il patrimonio di una persona fisica o giuridica, con l'eccezione del danno morale;

g) "produttore": lo sviluppatore o l'operatore di back-end di un sistema di IA o il produttore quale definito all'articolo 3 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio[7].

Capo II

Sistemi di IA ad alto rischio

Articolo 4

Responsabilità oggettiva per i sistemi di IA ad alto rischio

1. L'operatore di un sistema di IA ad alto rischio è oggettivamente responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da tale sistema di IA.

2. I sistemi di IA ad alto rischio e i settori fondamentali in cui sono utilizzati sono elencati nell'allegato al presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'elenco esaustivo contenuto nell'allegato:

a) inserendo nuovi tipi di sistemi di IA ad alto rischio e settori fondamentali in cui sono utilizzati;

b) eliminando tipi di sistemi di IA che non possono più essere considerati ad alto rischio; e/o

c) modificando i settori fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio esistenti.

Qualsiasi atto delegato che modifichi l'allegato entra in vigore sei mesi dopo la sua adozione. Nel determinare i nuovi settori fondamentali e/o sistemi di IA ad alto rischio da inserire nell'allegato mediante atti delegati, la Commissione tiene pienamente conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, in particolare di quelli enunciati all'articolo 3, lettera c).

3. L'operatore di un sistema di IA ad alto rischio non può discolparsi sostenendo di avere agito con la dovuta diligenza o che il danno o il pregiudizio sia stato cagionato da un'attività,

[7] Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

dispositivo o processo autonomo guidato dal suo sistema di IA. L'operatore non è considerato responsabile se il danno o il pregiudizio è dovuto a cause di forza maggiore.

4. L'operatore di un sistema di IA ad alto rischio provvede a dotarsi di una copertura assicurativa per responsabilità civile adeguata agli importi e all'entità del risarcimento di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Se si ritiene che i regimi assicurativi obbligatori già in vigore ai sensi di un'altra legge dell'Unione o nazionale coprano il funzionamento del sistema di IA, l'obbligo di stipulare una copertura assicurativa per il sistema di IA ai sensi del presente regolamento è ritenuto adempiuto, purché la pertinente assicurazione obbligatoria esistente copra gli importi e l'entità del risarcimento di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

5. Il presente regolamento prevale sui regimi nazionali di responsabilità civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva.

Articolo 5

Importo del risarcimento

1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

b) fino a un importo massimo complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

2. Laddove il risarcimento combinato da corrispondere a più persone che hanno subito danni o pregiudizi causati da una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio superi gli importi massimi complessivi previsti dal paragrafo 1, gli importi da versare a ciascuna persona sono ridotti proporzionalmente di modo che il risarcimento combinato non sia superiore agli importi massimi specificati al paragrafo 1.

Articolo 6

Entità del risarcimento

1. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'operatore ritenuto responsabile in caso di danni fisici seguiti da morte della persona interessata corrisponde un risarcimento calcolato sulla base dei costi delle cure mediche a cui è stata sottoposta la

persona interessata prima della morte, e del pregiudizio pecuniario subito prima della morte a causa della cessazione o riduzione della capacità di guadagno o delle maggiori esigenze di tale persona per la durata del danno prima della morte. L'operatore ritenuto responsabile rimborsa, inoltre, i costi del funerale della persona interessata deceduta alla parte responsabile di farsi carico di tali spese.

Se, all'epoca dell'incidente che ha cagionato il danno che ha portato alla sua morte, la persona interessata aveva una relazione con una terza parte e aveva l'obbligo giuridico di fornirle assistenza, l'operatore ritenuto responsabile corrisponde un indennizzo a tale terza parte, pagando il mantenimento nella misura che la persona interessata sarebbe stata obbligata a pagare, per il periodo corrispondente all'aspettativa di vita media di una persona della sua età e con le sue caratteristiche generali. L'operatore, inoltre, corrisponde un indennizzo alla terza parte se, all'epoca dell'incidente che ha provocato la morte, detta terza parte era stata concepita, ma non era ancora nata.

2. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il risarcimento che deve essere versato dall'operatore ritenuto responsabile in caso di danni alla salute o all'integrità fisica della persona interessata include il rimborso dei costi delle relative cure mediche, nonché il pagamento di qualsiasi pregiudizio pecuniario subito dalla persona interessata per effetto della temporanea sospensione, della riduzione o della cessazione permanente della sua capacità di guadagno o del conseguente aumento delle sue esigenze, come attestato da un medico.

Articolo 7

Prescrizione

1. Le azioni per responsabilità civile intentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, per danni alla vita, alla salute o all'integrità fisica sono soggette a un termine di prescrizione speciale di 30 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno.
2. Le azioni per responsabilità civile intentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, per danni al patrimonio sono soggette a un termine di prescrizione speciale di:

a) 10 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno al patrimonio o

b) 30 anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l'attività del sistema di IA ad alto rischio che ha provocato il danno al patrimonio.

Dei periodi indicati al primo comma, si applica quello che termina per primo.

3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del diritto nazionale che disciplina la sospensione o l'interruzione della prescrizione.

Capo III

Altri sistemi di IA

Articolo 8

Regime di responsabilità per colpa per gli altri sistemi di IA

1. L'operatore di un sistema di IA non considerato ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3, lettera c), e che di conseguenza non sia stato inserito nell'elenco contenuto nell'allegato al presente regolamento, è soggetto a un regime di responsabilità per colpa in caso di eventuali danni o pregiudizi causati da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato dal sistema di IA.

2. L'operatore non è responsabile se riesce a dimostrare che il danno o il pregiudizio arrecato non è imputabile a sua colpa per uno dei seguenti motivi:

a) il sistema di IA si è attivato senza che l'operatore ne fosse a conoscenza e sono state adottate tutte le misure ragionevoli e necessarie per evitare tale attivazione, o

b) è stata rispettata la dovuta diligenza selezionando un sistema di IA idoneo al compito e alle competenze, mettendo debitamente in funzione il sistema di IA, monitorando le attività e mantenendo l'affidabilità operativa mediante la periodica installazione di tutti gli aggiornamenti disponibili.

L'operatore non può sottrarsi alla responsabilità sostenendo che il danno o il pregiudizio sia stato cagionato da un'attività, dispositivo o processo autonomo guidato dal suo sistema di IA. L'operatore non è responsabile se il danno o il pregiudizio è dovuto a cause di forza maggiore.

3. Laddove il danno o il pregiudizio sia stato causato da un terzo che abbia interferito con il sistema di IA attraverso la modifica del suo funzionamento, l'operatore è comunque tenuto a corrispondere un risarcimento se tale terzo è irrintracciabile o insolvibile.

4. Il produttore di un sistema di IA è tenuto a collaborare con l'operatore, su richiesta di quest'ultimo, nella misura giustificata dall'importanza della pretesa, al fine di consentire all'operatore di provare di avere agito senza colpa.

Articolo 9

Disposizioni nazionali relative al risarcimento e al termine di prescrizione

Le azioni per responsabilità civile intentate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, sono soggette, relativamente ai termini di prescrizione e agli importi ed entità del risarcimento, alle leggi dello Stato membro in cui si è verificato il danno o il pregiudizio.

Capo IV

Ripartizione della responsabilità

Articolo 10

Concorso di colpa

1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non è responsabile se

la responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente o prevalentemente imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.

2. Un operatore ritenuto responsabile può utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona interessata.

Articolo 11

Responsabilità in solido

In presenza di più operatori di un sistema di IA, tali soggetti sono responsabili in solido. Se uno degli operatori è anche il produttore del sistema di IA, le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Articolo 12

Azione di regresso per il risarcimento

1. L'operatore non ha diritto di proporre un'azione di regresso a meno che il risarcimento che spetta alla persona interessata ai sensi del presente regolamento sia stato pagato interamente.

2. Nel caso in cui l'operatore sia solidalmente responsabile con altri operatori nei confronti di una persona interessata e abbia interamente risarcito detta persona a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 8, paragrafo 1, l'operatore in questione può recuperare parte del risarcimento da altri operatori, proporzionalmente alla loro responsabilità. Gli operatori che sono solidamente responsabili sono obbligati reciprocamente in uguale proporzione, ove non diversamente stabilito. Se non è possibile ottenere da un operatore responsabile in solido il contributo che gli è attribuibile, tale importo mancante è a carico degli altri operatori. Nella misura in cui un operatore solidalmente responsabile risarcisca la persona interessata e chieda la liquidazione di quanto anticipato agli altri operatori responsabili, tale operatore si surroga nella pretesa della persona interessata nei confronti degli altri operatori. La surrogazione nelle pretese non è fatta valere a scapito della pretesa originale.

3. Nel caso in cui l'operatore di un sistema di IA difettoso indennizzi interamente la persona interessata per danni o pregiudizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 8, paragrafo 1, detto operatore può esercitare un'azione di regresso nei confronti del produttore del sistema di IA difettoso conformemente alla direttiva 85/374/CEE e alle disposizioni nazionali che disciplinano la responsabilità per danno da prodotti difettosi.

4. Nel caso in cui l'assicuratore dell'operatore indennizzi la persona interessata per danni o pregiudizi ai norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 8, paragrafo 1, detto assicuratore si surroga in qualsiasi azione per responsabilità civile della persona interessata nei confronti di un'altra persona per i medesimi danni, per l'importo che l'assicuratore dell'operatore ha risarcito alla persona interessata.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*data di applicazione del presente regolamento*].

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta il Comitato tecnico permanente per i sistemi di IA ad alto rischio (comitato TCRAI) conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se non ha sollevato obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Riesame

Entro il 1° gennaio 202X [*5 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento*], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta una relazione dettagliata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo in cui riesamina il presente regolamento alla luce dell'ulteriore sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Nel preparare la relazione di cui al primo comma, la Commissione chiede agli Stati membri informazioni pertinenti riguardo alla giurisprudenza, alle transazioni giudiziarie e alle statistiche sugli incidenti, come ad esempio il numero di incidenti, i danni causati, le applicazioni di IA interessate e i risarcimenti versati dalle compagnie di assicurazioni.

La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 202X.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

*Elenco esaustivo di sistemi di IA che presentano un alto rischio e dei settori fondamentali in cui sono impiegati i sistemi di IA**

	Sistemi di IA	**Settore fondamentale**
a)	Aeromobile senza equipaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 30, del regolamento (UE) 2018/1139	Trasporti
b)	Veicoli con livelli di automazione 4 e 5 ai sensi della norma SAE J3016	Trasporti
c)	Sistemi autonomi di gestione del traffico	Trasporti
d)	Robot autonomi	Assistenza
e)	Dispositivi autonomi di pulizia di luoghi pubblici	Assistenza

* Il presente allegato dovrebbe avere lo scopo di replicare il livello di dettaglio presente, ad esempio, nell'allegato I del regolamento 2018/858 (Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli).

MOTIVAZIONE

Il concetto di "responsabilità" svolge un duplice ruolo importante nella nostra vita quotidiana: da un lato garantisce che una persona vittima di un danno abbia il diritto di chiedere un risarcimento alla parte di cui sia stata dimostrata la responsabilità di tale danno, e dall'altro lato fornisce incentivi economici alle persone affinché evitino sin dall'inizio di causare danni. Qualsiasi quadro in materia di responsabilità orientato al futuro dovrebbe pertanto trovare un equilibrio tra l'efficace tutela delle potenziali vittime di danni e, allo stesso tempo, la disponibilità di sufficiente libertà d'azione per rendere possibile lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti o servizi.

Specialmente all'inizio del ciclo di vita di nuovi prodotti e servizi, è presente un certo grado di rischio per l'utente e per i terzi che qualcosa non funzioni correttamente. Questo processo per tentativi ed errori, tuttavia, è anche un fattore chiave per il progresso tecnico senza il quale la maggior parte delle tecnologie oggi non esisterebbe. Finora le norme solide dell'Europa in materia di sicurezza dei prodotti e di responsabilità per danno sono state più che in grado di affrontare i rischi potenzialmente più elevati delle nuove tecnologie. Agli occhi di molti, questa certezza è ora messa in discussione dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA). L'aspetto che rende unica questa tecnologia è la sua "opacità" ovvero, in altre parole, la sua caratteristica di "scatola nera". In combinazione con la sua connettività, dipendenza da dati esterni, vulnerabilità a violazioni della cibersicurezza e autonomia caratteristica, il coinvolgimento di sistemi di IA potrebbe rendere estremamente costoso o addirittura impossibile identificare chi avesse il controllo o quale codice o input abbia causato, in definitiva, l'attività pregiudizievole. Di conseguenza, la persona danneggiata potrebbe avere difficoltà a ottenere un risarcimento.

Sebbene i sistemi di IA stiano effettivamente ponendo il regime di responsabilità civile esistente dinanzi a nuove sfide giuridiche, essi non si differenziano in modo sostanziale, in molti casi, da altre tecnologie, che talvolta si basano su software ancor più sofisticati. I moderni sistemi di IA funzionano solitamente in modo piuttosto banale e sono ben lontani dai robot consapevoli visti nei film di fantascienza. Qualsiasi discussione relativa all'attribuzione della personalità giuridica ai sistemi di IA è pertanto superata. Se vi vuole optare per un approccio ragionevole nei confronti delle sfide giuridiche poste dai nuovi sistemi di IA occorre astenersi dall'apportare modifiche sostanziali al nostro quadro di responsabilità. Se una persona ha subito un danno a causa di un sistema di IA difettoso, la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi dovrebbe restare il mezzo giuridico per chiedere un risarcimento al produttore. Se il danno è stato causato dall'interferenza di una terza persona, l'attuale sistema di responsabilità per colpa adottato dagli Stati membri offre (nella maggior parte dei casi) un livello di tutela sufficiente. In linea con i principi dell'Unione per legiferare meglio, qualsiasi adeguamento legislativo necessario che riguardi i produttori e l'interferenza di terzi dovrebbe essere discusso nell'ambito di tali rispettivi quadri giuridici.

La presente relazione prevede, tuttavia, un'eccezione essenziale alla sua fede nei regimi di responsabilità esistenti: identifica infatti un vuoto giuridico che attiene alla responsabilità degli operatori di sistemi di IA. Nonostante queste persone decidano in merito all'uso dei sistemi di IA, esercitino il controllo principale sui rischi associati e beneficino della messa in funzione di detti sistemi, molte azioni per responsabilità civile nei loro confronti verrebbero ora respinte in ragione dell'impossibilità delle persone interessate di provare la colpa

dell'operatore. Soprattutto nei casi in cui il pregiudizio sia stato causato dall'attività di un sistema di IA in uno spazio pubblico, il gruppo potenzialmente enorme di persone interessate non avrebbe, spesso, alcun rapporto contrattuale con l'operatore, un elemento che non lascerebbe loro pressoché alcuna possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito. Il relatore propone due approcci diversi per colmare tale vuoto legislativo, in base al livello di rischio che il sistema di IA comporta:

(1) Sistemi di IA ad alto rischio: l'operatore di un tale sistema si trova in una posizione molto simile a quella del proprietario di un'automobile o di un animale domestico, in quanto esercita il controllo su un elemento che pone un rischio significativo per il pubblico, in modo casuale e impossibile da prevedere in anticipo. Pertanto l'operatore, al pari del proprietario di un'automobile o di un animale domestico, dovrebbe essere soggetto a un regime di responsabilità oggettiva e risarcire la vittima, in una certa misura ed entro determinati limiti di importo, per qualsiasi danno ai diritti importanti di quest'ultima tutelati dalla legge (vita, salute, integrità fisica, patrimonio). La presente relazione stabilisce criteri chiari per definire i sistemi di IA ad alto rischio e inserisce tali sistemi in un elenco esaustivo contenuto in un ALLEGATO. Tenuto conto della rapida evoluzione tecnica e di mercato, nonché delle competenze tecniche richieste per un riesame adeguato di un sistema di IA, dovrebbe spettare alla Commissione modificare l'ALLEGATO mediante atti delegati. Un comitato permanente di nuova costituzione, che riunisca esperti nazionali e portatori di interessi, dovrebbe coadiuvare la Commissione nel riesame dei sistemi di IA potenzialmente ad alto rischio.

(2) Tutti gli altri sistemi di IA: la persona che ha subito un danno causato da un sistema di IA non riportato nell'elenco contenuto nell'allegato dovrebbe comunque poter far valere una presunzione di colpa dell'operatore. Il diritto nazionale che disciplina l'importo e l'entità del risarcimento, nonché i termini di prescrizione, in caso di danni causati dal sistema di IA dovrebbe continuare a trovare applicazione.

Qualsiasi nuova proposta legislativa deve analizzare in modo approfondito le leggi esistenti, per evitare duplicazioni o disposizioni contrastanti. Sulla base di tale principio, la relazione si sofferma esclusivamente sui danni alla vita, alla salute, all'integrità fisica e al patrimonio. Sebbene i sistemi di IA possano certamente causare danni notevoli ai diritti personali e ad altri importanti interessi tutelati dalla legge, tali violazioni sono sanzionate in modo molto più efficace dalle disposizioni giuridiche esistenti e specifiche per tali ambiti (ad es. la normativa antidiscriminazione o sulla tutela dei consumatori). Per lo stesso motivo, il relatore non ha trattato l'uso di dati biometrici o di tecniche di riconoscimento facciale da parte dei sistemi di IA, in quanto il ricorso non autorizzato a tali tecniche in quest'ambito è già disciplinato da leggi specifiche in materia di protezione dei dati, come il regolamento GDPR. Per quanto riguarda i regimi nazionali di responsabilità civile che presentano disposizioni contrastanti relativamente alla questione se un sistema di IA ricada nell'ambito della responsabilità oggettiva, o in merito all'effetto limitante degli accordi contrattuali, la presente relazione ritiene che le sue disposizioni prevalgano sempre. Persegue inoltre l'obiettivo di far sì che il totale risarcimento della persona interessata da parte dell'operatore sia la condizione per consentire la proposizione di un'azione per responsabilità nei confronti del produttore da parte di soggetti diversi dalla persona interessata. Ai fini della certezza giuridica nell'intera Unione, all'operatore di back-end, che non è contemplato dal regolamento in esame, dovrebbero essere applicate le stesse norme sulla responsabilità previste per il produttore, il costruttore e lo sviluppatore.

Poiché l'Unione europea e i suoi Stati membri non richiedono modifiche radicali ai rispettivi quadri di responsabilità, i sistemi di IA non dovrebbero allontanarci dai tradizionali sistemi assicurativi. I meccanismi di risarcimento finanziati con denaro pubblico non forniscono una risposta adeguata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tali regimi farebbero solo ricadere sui contribuenti un onere finanziario non necessario. Nonostante l'impossibilità di accedere a dati storici di qualità sulle richieste di risarcimento relative a sistemi di IA, gli assicuratori europei stanno già sviluppando nuovi prodotti, settore per settore e copertura per copertura, mentre la tecnologia continua a evolversi. Se occorrerà una nuova copertura assicurativa, il mercato delle assicurazioni proporrà una soluzione adeguata. Sarebbe errato lasciarsi convincere da scenari ipotetici utilizzati per esercitare pressioni finalizzate all'adozione di ulteriori sistemi pubblici. Se un giorno si dovessero verificare danni di massa, come quelli provocati da un attentato terroristico su vasta scala, gli Stati membri potrebbero istituire fondi speciali per i risarcimenti per un periodo limitato, come è già avvenuto in passato. Pertanto la presente relazione chiede soltanto che gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio siano in possesso di una copertura assicurativa adeguata per responsabilità civile (analogamente all'obbligo imposto dalla direttiva sull'assicurazione auto), che copra gli importi e l'entità del risarcimento stabiliti dal regolamento in esame. Il relatore è fermamente convinto che il mercato delle assicurazioni adatterà le coperture assicurative esistenti oppure proporrà diversi nuovi prodotti, ciascuno dei quali coprirà separatamente i vari tipi di sistemi di IA nei diversi settori.

Con il suo approccio ristretto, ma chiaro, sulle norme in materia di responsabilità dell'operatore di sistemi di IA, il relatore è convinto di aver trovato un equilibrio tra tutelare efficacemente la società e consentire a questa entusiasmante tecnologia di proseguire lungo il cammino dell'innovazione. Troppo spesso si dà risalto esclusivamente ai rischi dell'intelligenza artificiale. È vero, i sistemi di IA possono essere usati per compiere azioni malvagie, ma vogliamo davvero consentire alle manifestazioni negative, che sono presenti in tutte le tecnologie, dai telefoni cellulari all'energia nucleare, di limitarne un uso generalizzato? Intendiamo rinunciare all'aiuto che i sistemi di IA possono offrire per lottare contro i cambiamenti climatici, migliorare il sistema sanitario o l'integrazione delle persone con disabilità? La presente relazione raccomanda vivamente di concentrare l'attenzione sullo sfruttamento degli effetti positivi dei sistemi di IA, mettendo a punto al contempo tutele solide.
Di conseguenza, tutte le nuove leggi sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere redatte sotto forma di regolamenti. Poiché la sfera digitale è caratterizzata da dinamiche transfrontaliere rapide, il mercato unico digitale europeo deve essere pienamente armonizzato, per mettersi in pari con la concorrenza digitale a livello mondiale.
È essenziale sottolineare che il dibattito politico relativo al regolamento in esame dovrebbe procedere di pari passo con un necessario riesame della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. L'introduzione di un nuovo regime di responsabilità civile per l'operatore di sistemi di IA richiede lo stretto coordinamento tra i negoziati relativi alla presente relazione e il riesame della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi per quanto riguarda sia il contenuto sia l'approccio, affinché insieme essi formino un quadro coerente in materia di responsabilità per i sistemi di IA, contemperando gli interessi del produttore, dell'operatore e della persona interessata relativamente al rischio di responsabilità civile. Si rendono pertanto necessari l'adattamento e l'ottimizzazione delle definizioni di sistema di IA, operatore, produttore, sviluppatore, difetto, prodotto e servizio in tutte le iniziative legislative.
Infine, ma non meno importante, i soggetti politici dovrebbero rendersi conto che il progresso

tecnologico non si ferma durante i loro negoziati legislativi. Se intendono perseguire con serietà l'obiettivo di tenere il passo con la digitalizzazione, di mantenere la sovranità digitale e di svolgere un ruolo di primo piano nell'era digitale, le istituzioni europee devono mandare un messaggio politico chiaro alla nostra industria di successo e ai nostri brillanti ricercatori che lavorano a nuovi sistemi di IA. Fino a quando la risposta legislativa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale non diventerà legge, l'industria e i ricercatori dovrebbero poter innovare sulla base delle regole attuali e dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di cinque anni. Se non garantiremo loro questa certezza in termini di programmazione, l'Europa perderà molte nuove tecnologie, prodotti o servizi affascinanti.